

**ACCORDO QUADRO TERRITORIALE  
PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI  
DI WELFARE**

Oggi 12 giugno 2018 presso la sede di Ascom Confcommercio Bergamo in Bergamo Via Borgo Palazzo, 137 si sono incontrati:

ASCOM Bergamo rappresentata dal Presidente Giovanni Zambonelli e dal Responsabile politiche del lavoro, welfare e relazioni sindacali Enrico Betti

Fipe Bergamo rappresentata dal Presidente Giorgio Beltrami

e

FILCAMS CGIL di Bergamo rappresentata dal segretario generale Mario Colleoni


FISASCAT CISL di Bergamo rappresentata dal segretario generale Alberto Citerio

UILTUCS UIL di Bergamo rappresentata dal segretario generale Maurizio Regazzoni

Le Parti, come sopra rappresentate,

**Visti**

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (di seguito Legge di Stabilità 2016), la legge 11 dicembre 2016 ( Legge di Bilancio 2017) e la legge 27 dicembre 2017 ( Legge di Bilancio 2018);
- la Legge di Stabilità 2016 e successive modifiche prevedono che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 4.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa;
- la Legge di Bilancio 2018 prevede che le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 80,000;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della Legge di Stabilità 2016;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E "Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di Stabilità 2016);
- la circolare n.5/E l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015 e successive modificazioni;
- l'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81;
- l'art. 51, del Decreto Legislativo 81/2015, il quale prevede che, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi



aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;

- l'Accordo interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confcommercio e CGIL, CISL e Uil il 26 novembre 2015, il quale prevede che, "..... Ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, CONFCOMMERCIO E CGIL, CISL, UIL, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più' rappresentativi.";
- gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR";
- il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat – CISL, Uiltucs-Uil il 30 marzo 2015;
- il vigente CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto da Fipe e Filcams- CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil del 8 febbraio 2018

#### **considerata**

- la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime;

#### **concordano quanto segue**

##### **Articolo 1**

##### **Principi generali**

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge, la regolamentazione sperimentale contenuta nel presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ( **criterio della misurabilità**), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (**criterio dell'incrementalità**), rispetto al periodo congruo di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici o di altro genere appositamente individuati ( **criterio di verificabilità**).

##### **Articolo 2**

##### **Campo di applicazione**

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

- applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams- CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil del 30 marzo 2015 o il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto da Fipe e Filcams- CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil del 8 febbraio 2018, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. "detassazione";

e nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datore di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Provincia di Bergamo anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Provincia;



- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Provincia di Bergamo

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Fatte salve condizioni di miglior favore, nelle aziende che occupano fino a 25 dipendenti i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui al successivo articolo 3 anche alle RSA/RSU ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Ascom Confcommercio Bergamo, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di individuare congiuntamente i criteri utili alla definizione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

### **Articolo 3**

#### **Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale**

I datori di lavoro che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale, dovranno, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di essere associati ad Ascom Confcommercio Bergamo ;
3. di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams –CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL o il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto da Fipe e Filcams- CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL del 8 febbraio 2018, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5;
7. la previsione del valore medio pro capite del premio relativo al periodo di riferimento di cui al precedente punto 4;
8. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6.


La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1 - parte integrante dell'accordo-pubblicato su sito internet di Ascom Confcommercio Bergamo ([www.ascombg.it](http://www.ascombg.it)) da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite PEC all'indirizzo [detassazione@pec.ascombg.it](mailto:detassazione@pec.ascombg.it) e sarà oggetto del monitoraggio di cui al successivo art.7.

La stessa dichiarazione prevista al primo comma del presente articolo sarà trasmessa dai datori di lavoro, anche tramite mail, ai lavoratori interessati.

La validità dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.

### **Articolo 4**

#### **Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**



Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, che di seguito si riportano.

#### INDICATORI


1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o Va di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA
4. EBIT di bilancio
5. Indici di soddisfazione del cliente
6. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
7. Riduzione degli scarti di lavorazione
8. % di rispetto dei tempi di consegna
9. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
10. Modifiche organizzazione del lavoro
11. Lavoro agile (smart working)
12. Modifiche ai regimi di orario
13. Rapporto costi effettivi/costi previsti
14. Riduzione assenteismo
15. Numero brevetti depositati
16. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
17. Riduzione dei consumi energetici
18. Riduzione numero infortuni
19. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
20. Riduzione tempi di commessa
21. Differenze inventariali

L'utilizzo di suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9,10,11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno de valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC **detassazione@pec.ascombg.it** a Ascom Confcommercio Bergamo per il monitoraggio di cui al successivo art.7 .

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabile dal Libro Unico del Lavoro-LUL, denunce infortunio ecc.



Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod civ.

### **Articolo 5**

#### **Coinvolgimento paritetico dei lavori nell'organizzazione del lavoro**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 e successive modifiche il limite di 3.000,00 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

### **Articolo 6**

#### **Opzione welfare**

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art. 1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del Tuir potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 7**

#### **Monitoraggio**

Ascom Confcommercio Bergamo fornirà quadrimestralmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Di conseguenza, con la stessa cadenza, le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

### **Articolo 8**

#### **Deposito**

Ascom Confcommercio Bergamo provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno compilare e trasmettere con le modalità telematiche definite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il Modulo di



deposito allegato alla nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 4274 del 22 Luglio 2016.

### Articolo 9

#### Validità


Il presente Accordo, che ha natura sperimentale, scadrà il 31 dicembre 2019. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massino di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Letto, confermato e sottoscritto


**Ascom Confcommercio Bergamo**



**Fipe Bergamo**




**Filcams-Cgil Bergamo**



**Fisascat-Cisl Bergamo**



**Uiltucs - Uil Bergamo**



**COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO TERRITORIALE PER LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E PER I SERVIZI DI WELFARE**

del 12.06.2018 tra Ascom Confcommercio Bergamo e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-uil Bergamo

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 In qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
 Numero dipendenti \_\_\_\_\_ CCNL applicato \_\_\_\_\_  
 Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_  
 Matricola Inps \_\_\_\_\_ Codice Ateco \_\_\_\_\_  
 Con sede legale in \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
 Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_  
 Con sede operativa in \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_

Preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Ascom Confcommercio Bergamo e Filcams-Cgil-Fisascat-Cisl, Uiltucs-uil il 12.06. 2018

**dichiara sotto la proprio responsabilità:**

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale;
- di essere associato ad Ascom Confcommercio Bergamo;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil del 30 marzo 2015 o il CCNL per Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto da Fipe e Filcams- CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-Uil del 8 febbraio 2018, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria;
- il periodo congruo preso a riferimento \_\_\_\_\_ (minimo quattro mesi);
- l'indicatore /i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

Indicatori	Valore	Indicatori	Valore
<input type="checkbox"/> Volume della produzione N. dipendenti		<input type="checkbox"/> Modifiche ai regimi di orario	
<input type="checkbox"/> Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		<input type="checkbox"/> Rapporto costi effettivi/costi previsti	
<input type="checkbox"/> MOL/VA di bilancio, EBIT		<input type="checkbox"/> Riduzione assenteismo	
<input type="checkbox"/> Indici di soddisfazione del cliente		<input type="checkbox"/> N. brevetti depositati	
<input type="checkbox"/> Diminuzione n. riparazioni, rilavorazioni		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
<input type="checkbox"/> Riduzione degli scarti di lavorazione		<input type="checkbox"/> Riduzione dei consumi energetici	
<input type="checkbox"/> % di rispetto dei tempi di consegna		<input type="checkbox"/> Riduzione numero infortuni	
<input type="checkbox"/> Rispetto previsioni di avanzamento lavori		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	
<input type="checkbox"/> Modifiche organizzazione del lavoro		<input type="checkbox"/> Riduzione tempi di commessa	
<input type="checkbox"/> Lavoro agile (smart working)		<input type="checkbox"/> Differenze inventariali	

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile (smart working) e "Modifiche ai regimi di orario".

- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: euro \_\_\_\_\_;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) si  no

**Formula di consenso**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 e seguenti, consente ad Ascom Confcommercio Bergamo il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT del 12.06 2018. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

**La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.**

pag. 1